

**DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2023**  
**56/2023/A**

**DETERMINAZIONI IN ORDINE AI RICORSI PRESENTATI RELATIVAMENTE AL PROCESSO VALUTATIVO PER L'ANNO 2021 AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLA GRATIFICA - COMPONENTE DI RISULTATO E DEL CONFERIMENTO DELLE PROGRESSIONI NELLE CARRIERE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1239<sup>a</sup> riunione del 21 febbraio 2023

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità e, in particolare, gli articoli 39 e seguenti;
- la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2008, GOP 10/08, di recepimento dell’accordo sindacale del 20 dicembre 2007 per la modifica e integrazione delle progressioni nelle carriere e degli altri istituti incentivanti, contenente alcune disposizioni relative al periodo di prima attuazione (anni 2007-2012) del nuovo sistema di valutazione;
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2009, GOP 2/09 (di seguito: GOP 2/09), con la quale è stata recepita l’ipotesi di accordo negoziale, sottoscritta in data 23 dicembre 2008, per la disciplina delle progressioni delle carriere e degli altri istituti incentivanti, attuativa dell’accordo quadro di cui al precedente alinea;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, GOP 42/11, con cui è stata recepita l’ipotesi di accordo per l’attuazione di previgenti accordi sindacali di riallineamento del trattamento dei dipendenti dell’Autorità a quello del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in materia di aspetti organizzativi e gestionali e di previdenza integrativa del 28 luglio 2011;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 200/2012/A del 18 maggio 2012, con cui è stata recepita l’ipotesi di accordo in materia di attuazione dei processi valutativi per gli anni 2011 e 2012 del 19 aprile 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 52/2013/A, con cui è stata recepita l’ipotesi di accordo in materia di attuazione del processo valutativo 2013 del 21 dicembre 2012 (di seguito: deliberazione 52/2013/A);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2020, 212/2020/A con cui è stata recepita l’ipotesi di accordo 5 giugno 2020 recante “Misure di sicurezza e disciplina evolutiva dell’istituto del telelavoro” (nel seguito: deliberazione 212/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 254/2020/A con cui è stata recepita l’ipotesi di accordo 24 giugno 2020 in tema di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale dipendente dell’Autorità (nel seguito: deliberazione 254/2020/A);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 594/2021/A di recepimento, tra l’altro, dell’ipotesi di accordo 9 dicembre 2021 per l’attuazione di istituti previgenti (di seguito: deliberazione 594/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 399/2022/A recante “Determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell’Autorità valutato dal Collegio per l’anno 2021” (di seguito deliberazione 399/2022/A);
- la deliberazione 2 agosto 2022, 400/2022/A recante “Determinazioni in merito al processo valutativo del personale dell’Autorità valutato dalla struttura per l’anno 2021” (di seguito deliberazione 400/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 713/2022/A di approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2023- 31 dicembre 2023;
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse (di seguito: DAGR) del 15 febbraio 2022, n. 19/DAGR/2022 recante “Attuazione del processo valutativo per l’anno 2021 ai fini dell’erogazione della gratifica, componente di risultato, e del conferimento delle progressioni” (di seguito: determinazione 19/DAGR/2022);
- la circolare del Direttore DAGR 23 dicembre 2022, n. 2/DAGR/2022 con cui è stata data comunicazione a tutto il personale circa gli adempimenti procedurali per la conclusione del processo valutativo di cui al precedente alinea (di seguito: circolare 2/DAGR/2022);
- il ricorso presentato dal dipendente – *OMISSIS* –;
- il rapporto del Direttore DAGR del 6 febbraio 2023, con il quale è stato reso disponibile al Collegio il ricorso sopra citato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con l’ipotesi di accordo del 19 aprile 2012, recepita con deliberazione 200/2012/A, è stata definita una disciplina transitoria per l’attuazione dei processi valutativi relativi agli anni 2011 e 2012;
- con l’ipotesi di accordo del 21 dicembre 2012, recepita con deliberazione 52/2013/A, le Parti negoziali hanno convenuto di apportare alcuni accorgimenti tecnici alla disciplina di cui al precedente alinea al fine dell’attuazione del processo valutativo relativo all’anno 2013;
- con l’ipotesi di accordo 5 giugno 2020, recepita con la deliberazione 212/2020/A si è tra l’altro ridefinito il budget medio individuale e gli estremi di variabilità della

- gratifica componente di risultato per tutte le carriere;
- con l'ipotesi di accordo del 24 giugno 2020, recepita con deliberazione 254/2020/A, si è anche disposto l'accorpamento dei processi valutativi 2019 e 2020 in un unico procedimento e l'anticipazione dei valori minimi di gratifica componente di risultato e progressioni ai soggetti aventi diritto;
  - con l'ipotesi di accordo 9 dicembre 2021 per l'attuazione di istituti previgenti, recepita con deliberazione 594/2021/A, si è confermata l'applicazione all'anno 2021 del c.d. sistema transitorio di valutazione e, al contempo, si è così disposto:
    - con riguardo alle progressioni di carriera "il budget individuale di progressione conseguente a valutazione è ridotto e definito in 1 livello/anno per le carriere esecutiva, operativa e funzionariale. Per la carriera dirigenziale il budget è confermato in 2 livelli/anno";
    - con riguardo alla gratifica componente di risultato "Per il solo anno 2021 le Parti concordano di ridurre il budget medio individuale della gratifica componente di risultato come di seguito: - 7,5% per le carriere dei dirigenti e dei funzionari, - 4% per le carriere degli operativi ed esecutivi. Gli estremi di variabilità di detta componente sono fissati dal 3% al 12% della retribuzione di riferimento per le carriere di dirigenti/funzionari e dal 2% al 6% della retribuzione di riferimento per le carriere di operativi/esecutivi";
  - con la determinazione 19/DAGR/2022 è stato dato avvio al processo valutativo per l'anno 2021 ai fini dell'erogazione della gratifica, componente di risultato, e del conferimento delle progressioni, sono stati adottati gli strumenti di supporto tecnico alla valutazione e sono stati definiti i criteri, la procedura e le modalità operative per l'attuazione del suddetto processo;
  - con le deliberazioni 399/2022/A e 400/2022/A il Collegio ha deliberato in ordine all'attribuzione della gratifica, componente di risultato e al conferimento delle progressioni nelle carriere dell'Autorità in esito al processo valutativo del personale per l'anno 2021, rinviando a successiva deliberazione le determinazioni in merito agli eventuali ricorsi presentati dai valutati, avverso le valutazioni ottenute;
  - con la circolare del Direttore DAGR n. 2/DAGR/2022 sono state rese note le modalità operative relative agli adempimenti procedurali necessari per la conclusione del processo valutativo in argomento;
  - un valutato ha presentato ricorso all'Autorità ai sensi degli articoli 49 e 58 del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere;
  - compete al Collegio, ai sensi degli articoli 49, comma 10, e 58, comma 12, del Regolamento del personale e ordinamento delle carriere, la decisione sui ricorsi presentati avverso le valutazioni ottenute relative ai processi valutativi in argomento;
  - sono stati esaminati i rilievi formulati e le motivazioni addotte nel ricorso presentato;
  - in relazione al ricorso presentato sono stati acquisiti elementi dalla Direzione DAGR;
  - quanto previsto dagli articoli 49 e 58 del Regolamento del personale in merito all'eventuale accoglimento di uno o più ricorsi.

**RITENUTO:**

- che gli elementi contenuti nel ricorso presentato, gli ulteriori elementi acquisiti consentano al Collegio di esprimersi sul ricorso stesso

**DELIBERA**

1. di non accogliere il ricorso presentato dal dipendente citato per le motivazioni di cui in allegato (*Allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento, nella sua versione riservata e ad esclusione dell'Allegato, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*